



STATUTI

DELLA

CONFERENZA DEGLI UFFICIALI DI ESECUZIONE E FALLIMENTI DELLA SVIZZERA

(fondata il 22 novembre 1925)

Versione del 10 settembre 2021

Per semplicità e per agevolare la lettura, di seguito viene impiegata solo la forma maschile, che vale naturalmente per tutti i generi.

I. Ragione sociale, sede e scopo

Art. 1

Con la denominazione «Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera», di seguito denominata «Conferenza», è costituita un'associazione ai sensi degli artt. 60 e segg. CC.

Art. 2

La sede dell'associazione è presso la sede ufficiale del presidente della Conferenza.

Art. 3

La Conferenza ha per scopo:

- a) la promozione dell'applicazione, secondo criteri il più possibile uniformi, del diritto in materia di esecuzione e fallimento da parte degli uffici d'esecuzione e fallimenti della Svizzera;
- b) la pubblicazione della rivista specializzata «Rivista di esecuzione e fallimento»;
- c) la presa di posizione su proposte e progetti di leggi, ordinanze, direttive e circolari riferite al diritto d'esecuzione e fallimento;
- d) la promozione della formazione professionale e continua;
- e) la tutela degli interessi di categoria, la verifica e l'elaborazione dei suggerimenti e delle proposte dei soci, la promozione degli scambi professionali e la cura della collegialità.

II. Soci

Art. 4

Possono aderire alla Conferenza in qualità di soci:

- a) quali soci collettivi:

le associazioni di tutti gli ufficiali di esecuzione e/o fallimenti di uno o più Cantoni con sede in Svizzera;

- b) quali soci individuali:

gli ufficiali di esecuzione e fallimenti in carica e i loro sostituti che non appartengono ad alcuna associazione ai sensi della precedente lettera a);

con la cessazione dell'attività d'ufficio, l'adesione individuale si trasforma automaticamente in adesione passiva al termine dell'Assemblea annuale successiva;

- c) quali soci passivi:

1. ex capi e sostituti degli uffici d'esecuzione e fallimenti che hanno lasciato volontariamente la funzione o sono andati in pensione;
2. membri delle autorità di vigilanza cantonali e federali per l'esecuzione e il fallimento;
3. persone o associazioni interessate all'esecuzione e al fallimento.

In merito alle richieste di adesione ai sensi delle precedenti lettere da a) a c) decide il Comitato centrale. È fatto salvo il diritto di ricorso all'Assemblea annuale.

Art. 5

L'adesione si estingue:

- a) mediante dichiarazione scritta di uscita al termine dell'anno associativo;
- b) con il decesso del socio individuale o lo scioglimento del socio collettivo;
- c) per espulsione.

Sono considerati motivi di espulsione in particolare: violazione degli interessi della Conferenza, mancato rispetto degli obblighi finanziari e destituzione dalla funzione. L'espulsione viene decisa dal Comitato centrale. È fatto salvo il diritto di ricorso all'Assemblea annuale.

III. Organizzazione

Art. 6

Gli organi della Conferenza sono:

- a) l'Assemblea annuale;
- b) il Comitato centrale;
- c) la Commissione di redazione;
- d) la Commissione per la formazione specialistica;
- e) la Commissione per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Commissione TIC);
- f) i revisori dei conti.

Il mandato del Comitato centrale, della Commissione di redazione, della Commissione per la formazione specialistica, della Commissione TIC e dei revisori dei conti ha una durata di quattro anni e termina con la chiusura dell'assemblea annuale del quarto anno di mandato.

A. L'Assemblea annuale

Art. 7

L'Assemblea annuale è l'organo supremo della Conferenza. Essa si riunisce ordinariamente una volta l'anno, di solito nella settimana successiva alla Pentecoste. L'Assemblea generale straordinaria hanno luogo ogniqualvolta il Comitato centrale lo ritenga necessario oppure quando almeno tre soci collettivi o 1/5 dei soci individuali ne richiedano la convocazione con motivazione scritta.

Art. 8

Sono invitati all'Assemblea annuale i soci collettivi, individuali, onorari e passivi nonché gli ospiti selezionati dal Comitato centrale.

Art. 9

L'Assemblea annuale elegge il Comitato centrale, il Presidente della Conferenza, due revisori dei conti e al massimo due revisori supplenti. Nell'elezione dei membri del Comitato centrale occorre tenere debitamente conto della rappresentanza delle diverse regioni della Svizzera. Ad essa spettano le seguenti ulteriori mansioni:

- a) approvazione del rapporto annuale e del conto annuale;
- b) scarico del Comitato centrale e dei revisori;
- c) delibera sul bilancio annuale;
- d) determinazione delle quote associative;
- e) esame delle richieste del Comitato centrale, delle commissioni permanenti e dei soci;
- f) trattamento dei ricorsi relativi all'adesione;
- g) modifica degli statuti;
- h) scioglimento dell'associazione;
- i) nomina a soci onorari di persone che si sono dimostrate straordinariamente meritevoli nel raggiungimento degli obiettivi della Conferenza.

Art. 10

Le proposte per l'Assemblea annuale devono essere presentate per iscritto al presidente della Conferenza almeno un mese prima dello svolgimento.

Le elezioni e le votazioni si svolgono a scrutinio palese e a maggioranza semplice, salvo diversa decisione della maggioranza dei soci presenti. A parità di voti decide il Presidente. Tali regole trovano applicazione anche nel Comitato centrale e nelle commissioni.

Hanno diritto di voto:

- a) i soci collettivi ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. a degli statuti;
- b) i soci individuali e i soci onorari che sono capi in carica o sostituti di un ufficio d'esecuzione e/o fallimenti.

Per il numero dei voti spettanti ai soci collettivi e individuali è determinante il numero dei precetti esecutivi e delle dichiarazioni di fallimento secondo le cifre dell'Ufficio federale di statistica pubblicate per l'anno civile precedente l'Assemblea annuale.

Il numero dei voti si calcola come segue:

- a) fino ai primi 25'000 precetti esecutivi nel proprio Cantone o in ciascuno dei propri Cantoni, ogni socio collettivo ha diritto a un voto quale associazione degli uffici d'esecuzione;

- b) fino alle prime 500 dichiarazioni di fallimento nel proprio Cantone o in ciascuno dei propri cantoni, ogni socio collettivo ha diritto a un voto quale associazione degli uffici dei fallimenti;
- c) per ogni 25'000 precetti esecutivi o 500 dichiarazioni di fallimento ulteriori, i soci collettivi hanno diritto a un voto supplementare. Se i restanti precetti esecutivi o le dichiarazioni di fallimento devono essere matematicamente arrotondate, i soci interessati hanno diritto a un voto supplementare.

I soci individuali e onorari in carica, per il cui Cantone non esiste un'associazione degli uffici d'esecuzione e/o fallimenti, ottengono i voti spettanti al Cantone della loro sede ufficiale. Se in un tale Cantone i soci individuali e i soci onorari operano in diversi uffici, i voti del Cantone vengono ripartiti tra loro in proporzione alle cifre d'esercizio dei loro uffici. I voti sono ripartiti pro capite fra i soci individuali e onorari in carica dello stesso ufficio. I voti residui indivisibili vengono esercitati dalla persona gerarchicamente superiore. I soci individuali e onorari non hanno personalmente diritto ad alcun ulteriore voto.

B. Il Comitato centrale

Art. 11

Il Comitato centrale si compone del Presidente e, di norma, di altri sei membri. Si autocostituisce, ad eccezione del Presidente.

I presidenti dei soci collettivi nonché i soci individuali o onorari ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 lett. b, che in quanto tali esercitano all'Assemblea annuale i diritti di voto del proprio Cantone, vengono di norma invitati a una riunione almeno una volta all'anno dal Comitato centrale. Inoltre, il Comitato centrale può invitare altre persone. Questi incontri sono finalizzati all'informazione reciproca e alla formazione di opinioni.

Art. 12

Al Comitato centrale spettano in particolare i compiti seguenti:

- a) presentazione del rapporto annuale e l'elaborazione del conto annuale;
- b) preparazione di tutte le questioni da sottoporre all'Assemblea annuale;
- c) esecuzione delle decisioni e dei mandati dell'Assemblea annuale;
- d) gestione di tutti gli affari non espressamente attribuiti all'Assemblea annuale o a un altro organo della Conferenza;
- e) stipulazione del contratto di pubblicazione per la «Rivista di esecuzione e fallimento»;
- f) ammissione ed espulsione di soci;
- g) elezione dei membri delle commissioni permanenti;
- h) stesura e approvazione dei regolamenti interni delle commissioni permanenti nonché del regolamento delle spese e delle indennità;
- i) evasione di richieste di consultazione e perizie da parte di Autorità, se del caso con l'ausilio di periti non appartenenti al Comitato centrale.

Per deliberare è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei membri.

Art. 13

Il presidente o il vicepresidente, insieme a un altro membro del Comitato centrale o di una commissione permanente, hanno diritto di firma giuridicamente vincolante. Il Comitato centrale può concedere il diritto di firma collettiva ad altre persone.

C. Commissioni permanenti

Art. 14

Le commissioni permanenti (la Commissione di redazione, la Commissione per la formazione specializzata e la Commissione TIC) sono composte di norma da cinque membri che non devono necessariamente far parte della Conferenza. Nei limiti del possibile, i membri del Comitato centrale vengono eletti in qualità di presidente o vicepresidente nelle commissioni permanenti.

I diritti e gli obblighi dettagliati delle commissioni sono stabiliti nei regolamenti interni, redatti dal Comitato centrale.

I membri delle commissioni possono essere invitati alle riunioni del Comitato centrale. A meno che non siano membri del Comitato centrale, essi hanno solo voto consultivo.

1. La Commissione di redazione

Art. 15

La Commissione di redazione si occupa degli affari redazionali della rivista specializzata «Rivista di esecuzione e fallimento» ed è responsabile della relativa pubblicazione.

La redazione può essere affidata anche a una persona singola.

2. La Commissione per la formazione specialistica

Art. 16

La Commissione per la formazione specialistica è responsabile della pianificazione e dell'esecuzione della formazione professionale e continua.

3. La Commissione TIC

Art. 17

La commissione TIC segue l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per quanto riguarda le ripercussioni effettive, possibili e auspicabili per l'esecuzione e il fallimento.

Tra i suoi compiti rientrano in particolare:

- a) redigere una relazione annuale sui risultati del monitoraggio all'attenzione del Comitato centrale;

- b) fornire una consulenza generale al Comitato centrale per il processo decisionale in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- c) valutare le attività e i progetti nel settore della digitalizzazione e della trasmissione elettronica, nonché della creazione di piattaforme di qualsiasi tipo nel settore dell'esecuzione e del fallimento;
- d) pianificare e realizzare progetti della Conferenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

D. I revisori dei conti

Art. 18

I revisori dei conti verificano il conto annuale e riferiscono le loro conclusioni e proposte per iscritto al Comitato centrale, all'attenzione dell'Assemblea annuale.

IV. Aspetti finanziari

Art. 19

La Cassa della Conferenza è alimentata da:

- a) le quote associative;
- b) i contributi della Confederazione e dei Cantoni;
- c) il ricavo di eventi di formazione professionale e continua;
- d) le pubblicazioni specialistiche;
- e) altre entrate e liberalità.

Art. 20

Il cassiere della Conferenza si occupa dell'incasso delle quote associative.

Art. 21

Il Comitato centrale redige un regolamento in merito alla corresponsione di indennità di seduta, rimborsi spese, indennità giornaliera ecc.

Art. 22

L'anno contabile e associativo si chiude il 31 dicembre.

V. Disposizioni transitorie

Art. 23

Tutti i soci individuali che non sono né capi in carica né sostituti di un ufficio d'esecuzione o fallimenti, ma che al momento della deliberazione dei presenti statuti erano soci individuali, continuano a disporre di un voto ciascuno.

Se al momento della stesura dei presenti statuti vi sono in un Cantone più associazioni che sono soci collettivi e che differiscono l'una dall'altra per la funzione interna all'ufficio dei loro soci, i voti spettanti al Cantone sono attribuiti in parti uguali a tali associazioni, tenendo conto dell'art. 10 cpv. 5. I voti residui sono attribuiti al socio collettivo degli ufficiali di grado gerarchicamente superiore.

Se, al momento della deliberazione dei presenti statuti, in un Cantone esistono più associazioni che sono soci collettivi e si differenziano geograficamente l'una dall'altra nella misura in cui i collaboratori di uno stesso ufficio hanno aderito alla medesima associazione, a tali associazioni spettano i voti del proprio Cantone proporzionalmente alle cifre d'esercizio dei loro soci. I voti residui sono attribuiti al socio collettivo con la cifra d'esercizio complessivamente più elevata dei suoi soci. Con la chiusura dell'Assemblea annuale 2025 decade il diritto di voto dell'associazione con la cifra d'esercizio minore dei suoi soci.

L'anno contabile e associativo 2021/2022 termina il 30 aprile 2022 e l'anno contabile e associativo successivo il 31 dicembre 2022. In seguito si applica senza restrizioni l'art. 22.

VI. Disposizioni finali

Art. 24

La revisione dei presenti statuti può essere deliberata in qualsiasi momento dall'Assemblea annuale con due terzi dei voti validi, purché figuri all'ordine del giorno e sia stata debitamente portata a conoscenza dei soci insieme alla convocazione.

Art. 25

La Conferenza si considera sciolta se in un'Assemblea annuale due terzi dei voti presenti ne decidono lo scioglimento.

In merito all'impiego del patrimonio decide l'Assemblea annuale.

Una fusione può avere luogo soltanto con un'altra persona giuridica con sede in Svizzera, esentata dall'obbligo fiscale in virtù della pubblica utilità o degli scopi pubblici. In caso di scioglimento, l'utile e il capitale sono devoluti a un'altra persona giuridica con sede in Svizzera, esentata dall'obbligo fiscale in virtù della pubblica utilità o degli scopi pubblici.

Art. 26

I presenti statuti sostituiscono quelli del 13 giugno 2014 ed entrano in vigore immediatamente.

Approvato all'Assemblea annuale del 10 settembre 2021 a Montreux.

A nome della Conferenza degli ufficiali di
esecuzione e fallimenti della Svizzera

Il Presidente:


Armin Budliger

Il segretario:


Gerhard Kuhn